

Allegato "B"

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato dal Consiglio Comunale in data 08/06/2005 con atto n. 53 e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 97 del 27/12/2006, n. 56 del 27/12/2007 e n. 59 del 27/09/2018

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, n. 1265, al D.P.R. 10.09.1990, n. 285 ed alle Leggi Regionali 4.5.1982, n. 19 e 29.07.2004 n. 19, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, di Polizia Mortuaria relativi alla destinazione dei cadaveri o parti di essi, le norme di comportamento all'interno dei cimiteri e dei locali annessi, e la concessione di aree destinate a sepoltura privata .

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

Articolo 2 Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.

Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

Articolo 3 Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici comunali di Polizia Mortuaria è tenuto su supporto cartaceo o informatico il registro delle sepolture di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Sono inoltre tenuti a disposizione del pubblico negli uffici comunali di Polizia Mortuaria:

- 1) l'orario di apertura e chiusura nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali;
- 2) copia del presente regolamento;
- 3) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.

Articolo 4 Ammissione nelle strutture cimiteriali

Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, i cadaveri e le ceneri di persone:

- a) decedute nel territorio del Comune di Gualtieri;
- b) ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento della morte, la residenza o già residenti e che non avevano più la residenza nel Comune per essere state ospitate in case di riposo;
- c) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285 del 10.9.1990;
- d) aventi il coniuge o i parenti fino al II° grado sepolti in un cimitero del Comune di Gualtieri.

e) coloro che sono nati nel Comune di Gualtieri.

Indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sono parimenti ricevuti i cadaveri, le ceneri nonché i resti mortali di persone che risultino in vita essere state concessionarie o membri della famiglia del concessionario, aventi diritto al seppellimento in loculi oggetto di concessione cimiteriale o in sepolture private.

E' altresì ammesso, in sepoltura privata, il cadavere di persona legata da parentela o affinità fino al II° grado o convivenza, di persona residente nel territorio comunale.

La sepoltura di cadaveri, resti mortali o ceneri dei soggetti di cui al comma 1 avviene nel cimitero ove è richiesta, nei limiti della disponibilità ricettiva o di eventuali limitazioni d'ordine gestionale definite dal Comune di Gualtieri.

Articolo 5 Servizi gratuiti

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico definiti indispensabili, esplicitamente classificati dalla legge, o specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi in particolare:

- a) il servizio di osservazione dei cadaveri presso il deposito di osservazione o l'obitorio comunale;
- b) la visita necroscopica;
- c) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- d) interventi a carattere eccezionale in caso di epidemie previa ordinanza dell'Autorità Sanitaria Locale;
- e) la fornitura del feretro, il trasporto e le spese di sepoltura (inumazione o cremazione) in un cimitero del Comune per i cadaveri di persone non abbienti seguite dai servizi sociali del Comune di Gualtieri, previa richiesta di funerale gratuito da parte dei suddetti servizi ed anche per cadaveri di cui non sia stata riscontrata l'esistenza in vita di parenti prossimi, sempre che non vi siano persone od enti che si facciano carico della spesa.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe secondo la normativa vigente.

Articolo 6 Feretri

Salvo quanto previsto dal successivo art.7, nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro con le caratteristiche di cui agli articoli 30 e 75 del D.P.R. n. 285/90.

Il cadavere deve essere collocata nel feretro rivestito con abiti, o decentemente avvolto in lenzuola.

I cadaveri destinati all'inumazione devono essere rivestiti con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile. Si raccomanda di eliminare qualsiasi altro oggetto non degradabile.

TITOLO II - NORME DI POLIZIA MORTUARIA

Articolo 7 Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

Il Responsabile dell'ufficio comunale competente fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Il trasporto dei cadaveri è vietato la domenica e nei seguenti giorni festivi: 1 - 6 gennaio, Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 - 30 novembre, 8 - 25 - 26 e 31 dicembre (non festivo), salva la ricorrenza di più festività consecutive o di rilevanti e documentati problemi igienico sanitari, solo per i cadaveri provenienti da fuori Comune è autorizzato l'ingresso nel cimitero per la deposizione del feretro in camera mortuaria; la tumulazione avverrà il giorno successivo, non festivo, salvo deroghe in casi eccezionali che verranno decise al momento.

Il Sindaco può autorizzare, su richiesta dei familiari, il trasporto a spalla, con l'osservanza delle prescrizioni sanitarie.

Per il trasporto funebre è d'obbligo l'uso della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa di legno e zinco.

Articolo 8 Reparti speciali nei cimiteri

A norma dell'art. 100 del D.P.R. n. 285/90 nei cimiteri comunali possono essere istituiti reparti speciali e separati destinati a persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

La sepoltura, in tal caso, non è consentita senza il parere della Comunità competente.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

Art. 9 Elenco cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n. 1265 il Comune provvede al seppellimento dei cadaveri in modo unificato esercitando le funzioni nelle seguenti strutture cimiteriali:

- Cimitero di Gualtieri
- Cimitero di Santa Vittoria
- Cimitero di Pieve Saliceto

Articolo 10 Inumazione

I cimiteri hanno campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse, per adulti e per minori di 10 anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine d'impiego sono stabiliti dal vigente regolamento nazionale di Polizia Mortuaria.

Le sepolture per inumazione ordinaria sono concesse ai cadaveri rientranti nella casistica di cui all'art. 4 comma 1 lett. a), b), c), d) e e).

Articolo 11 Cippo

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dai richiedenti o loro aventi causa, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata, sempre a cura dei richiedenti, una targhetta di materiale

inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba purché di conformazione e dimensioni tali da non superare i 2/3 della superficie della fossa al fine di garantire la corretta esposizione del terreno agli agenti atmosferici e di funzionalità generale dei campi cimiteriali. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285. E' vietata la realizzazione di bordi perimetrali delle fosse in materiali cementizi o similari; in ogni caso i manufatti realizzati non devono debordare dal perimetro della fossa.

Articolo 12 Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno.

Si informeranno i cittadini delle suddette scadenze in occasione della ricorrenza dei defunti, affiggendo avvisi all'ingresso dei cimiteri, ed anche collocando appositi cartelli direttamente sui campi da esumare.

I congiunti interessati ad effettuare una verifica dello stato di mineralizzazione della cadavere dovranno presentare domanda presso gli uffici di Polizia Mortuaria, con pagamento delle tariffe vigenti.

Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio e saranno comunicate telefonicamente alle persone che hanno presentato la domanda di cui sopra.

A coloro che abbiano presentato regolare domanda è consentito di assistere all'operazione di verifica.

Al capo squadra o, in sua assenza, al vice caposquadra degli operatori cimiteriali spetta stabilire se un cadavere è mineralizzato o meno al momento dell'esumazione.

Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione, oppure, qualora sia previsto il campo indecomposti, sarà inumato in quest'ultimo. Il tempo di inumazione previsto è un periodo di cinque anni. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione dei cadaveri, detto periodo si riduce a due anni.

In conformità a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998, è possibile, qualora la cadavere non fosse completamente mineralizzata, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione, al fine di deporre le ceneri nella sepoltura già indicata dalla famiglia.

Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccoglierle per deporre in cellette ossario o in altri loculi ovvero per cremarle.

Articolo 13 Esumazioni straordinarie

L'esumazione di un cadavere è straordinaria e avviene qualora richiesta prima che siano trascorsi 10 anni dall'originaria inumazione.

Può essere eseguita per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione ad altra sepoltura a sistema di tumulazione dello stesso cimitero di originaria inumazione o per cremazione.

Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare il cadavere in altro campo di

inumazione.

Articolo 14 Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune (loculi, cellette) o dai concessionari di aree (cripte, tombe di famiglia) per conservarvi per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal successivo art. 45 del presente regolamento.

Rientrano comunque in tale fattispecie le aree riservate a sepolture private a tumulazione individuale già esistenti e date in concessione, per famiglie o collettività.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'art. 106 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

Ogni loculo può contenere un cadavere e fino a due cassette o urne cinerarie.

Dalla data di esecutività del presente regolamento non si darà luogo a concessione di nuovi campi per sepolture private con sistema a tumulazione individuale oltre a quelle esistenti.

Articolo 15 Estumulazione ordinaria

Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione.

Per i cadaveri estumulati e non mineralizzati è previsto un periodo di rotazione di 5 anni nel campo comune. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione dei cadaveri, detto periodo si riduce a due anni.

Articolo 16 Estumulazione straordinaria

Le estumulazioni straordinarie si eseguono su richiesta dei familiari, se questi desiderano spostare un cadavere per darle una diversa sepoltura nello stesso o in altro Comune o per cremarla.

Possono, inoltre, essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui si stiano svolgendo indagini per consentire un'autopsia o qualsiasi accertamento diagnostico.

Non sono consentite estumulazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere o in occasioni di funerali.

Articolo 17 Rimozione di sepolture per esigenze di servizio

Per esigenze di servizio possono essere rimosse sepolture di ogni tipo, dandone preavviso ai familiari nelle forme di legge e provvedendo ad altra sepoltura di tipo corrispondente e di pari durata a carico del Comune.

Articolo 18 Casi in cui è richiesto agli ispettori sanitari di presenziare alle operazioni cimiteriali

E' richiesta la presenza dell'Ispettore Sanitario dell'AUSL nel caso in cui il personale addetto alle operazioni di esumazione e estumulazione ravvisi la necessità di un parere igienico sanitario da richiedere all'Azienda Unità sanitaria locale.

Articolo 19 Deposito provvisorio

E' concesso il prestito tra privati, autorizzato dal Comune, solo quando non c'è disponibilità di loculi. Entro 30 gg. dalla data in cui l'Amministrazione Comunale mette a disposizione nuovi loculi, il prestito deve cessare. Nel caso in cui in un cimitero esistano diversi loculi singoli, che non possono formare una coppia né in senso verticale né in senso orizzontale, in presenza di un progetto di ampliamento del cimitero stesso, l'Amministrazione Comunale di fronte alla richiesta di dare in concessione una coppia di loculi, può autorizzare la tumulazione provvisoria in uno dei loculi disponibili. La tumulazione provvisoria è concessa sino alla disponibilità dei nuovi loculi.

L'Amministrazione Comunale può autorizzare la tumulazione provvisoria in loculi di sua proprietà, situati in ordini alti, in attesa che il cadavere venga traslato in tomba di famiglia. La tumulazione provvisoria è concessa per un periodo massimo di due anni. Al termine dei due anni, se la traslazione non viene effettuata si considererà la tumulazione definitiva.

L'Amministrazione comunale potrà determinare eventuali tariffe per il deposito provvisorio in loculi di sua proprietà.

Per coloro che intendono acquistare area cimiteriale per costruzione di tomba di famiglia è obbligatorio restituire all'Amministrazione Comunale eventuali loculi vuoti, occupati e nicchie ossario già avuti in concessione. Per i loculi vuoti l'Amministrazione comunale potrà rimborsare una quota del costo sostenuto dal concessionario con esclusione delle spese di registrazione e rogito secondo quanto stabilito dai successivi articoli 32 e 33. I loculi occupati e nicchie occupate o vuote, una volta effettuata la traslazione nella tomba di famiglia saranno a disposizione dell'Amministrazione per la normale concessione.

E' assolutamente vietata la permuta di loculi e nicchie tra cittadini, onde evitare speculazioni di sorta.

Articolo 20 Ingressi e movimenti di cadaveri, resti e ceneri in sepolture private

Le operazioni interenti o correlate a movimenti di cadaveri, di resti e di ceneri disposte dal concessionario di sepoltura privata, sono soggette alla preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio di polizia mortuaria con applicazione delle tariffe comunali previste e, ove disposto, di quelle dell'Autorità Sanitaria.

Articolo 21 Trasporti funebri

Il servizio di trasporti funebri si esercita in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e da apposito regolamento.

Articolo 22 Camera mortuaria

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei ubicati nel Cimitero del capoluogo.

L'ente può altresì stipulare apposita convenzione con altro comune per l'utilizzo di una camera mortuaria che, in base alla capacità ricettiva, è destinata all'eventuale sosta dei cadaveri prima del seppellimento o di quei cadaveri esumati od estumulati per esigenze varie.

Articolo 23 Ossario comune

Nei cimiteri, compatibilmente con la struttura, sono istituiti ossari comuni per la raccolta e

rispondano alle prescrizioni predette.

E' consentita ai familiari, dietro richiesta scritta, la possibilità di riutilizzare per altre sepolture in campo le lastre sepolcrali, i copritomba od altri ornamenti posti su una precedente sepoltura, purché vengano rispettate le prescrizioni del presente articolo ed, in particolare, il divieto di posa in opera fino a che non siano trascorsi sei mesi dalla inumazione e comunque fino ad avvenuto assestamento del terreno. Nel caso in cui non venga fatta espressa richiesta di riutilizzo, le lastre sepolcrali, i copritomba e altri ornamenti diverranno di proprietà dell'Amministrazione al termine del periodo di inumazione.

Nel caso di inadempienza a quanto prescritto dal terzo comma (relativo al colore delle lapidi) e dall'ottavo comma (posa in opera delle lastre sepolcrali ecc.), il Comune provvederà d'ufficio alla rimozione delle lapidi e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

Articolo 26 Deposizione e coltivazione di fiori ed arbusti sulle tombe e nei portici dei loculi

E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone e ghirlande nonché coltivare fiori ed arbusti purché questi non assumano proporzioni eccessive, non escano dal perimetro della tomba invadendo le sepolture dei vicini e non arrechino danni alle strutture cimiteriali.

Le composizioni floreali appassite dovranno essere tolte a cura di chi le ha deposte. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali li farà rimuovere d'ufficio, previa diffida inviata ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo pretorio per un mese, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione o decoro.

Articolo 27 Materiali ornamentali delle sepolture private

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero. I provvedimenti d'ufficio di cui sopra verranno adottati previa diffida inviata ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione o decoro.

Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

Articolo 28 Recupero di piante, foto e altri segni funebri

E' possibile, recuperare i suddetti oggetti purché vengano rimossi dagli aventi diritto prima della data fissata per la rimozione della lapide.

In caso di mancata richiesta di recupero, tali oggetti diverranno di proprietà dell'Amministrazione comunale.

Articolo 29 Oggetti da recuperare

Se si presume che nel corso di esumazioni od estumulazioni si rinverranno oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto debbono farne istanza al momento della richiesta dell'operazione.

Articolo 30 Collocazione di lapidi funerarie

Per quanto riguarda le tumulazioni in loculi le lapidi dovranno uniformarsi alle dimensioni del loculo stesso.

Per evitare eventuali danni a persone o a cose a seguito di una caduta accidentale della lapide, i concessionari sono tenuti a fissarle adeguatamente.

Articolo 31 Tombe vuote che tornano a disposizione del Comune

Qualora venga liberato un loculo in quanto le cadaveri e/o i resti mortali o ceneri ivi tumulati siano stati rimossi per essere deposti in campo comune, ossario comune o cinerario comune, il loculo rimasto vuoto rientra nella piena disponibilità del Comune senza che abbia luogo alcuna restituzione di somme pagate.

Articolo 32 Traslazioni

Il posto in loculo a concessione a tempo determinato assegnato ai cadaveri all'entrata nel Cimitero è definitivo; sono tuttavia ammessi avvicinamenti, nel caso che si tratti di coniugi, genitori, figli, fratelli, sorelle e conviventi al momento del decesso, unicamente nei posti disponibili al momento del decesso del secondo congiunto. Le traslazioni possono essere autorizzate anche se la richiesta interessa due diversi cimiteri comunali o la traslazione da loculo a tomba di famiglia.

E' altresì autorizzata, anche all'interno dello stesso cimitero, la traslazione di cadaveri. I loculi resisi liberi a seguito di traslazione cadaveri e la cui concessione cimiteriale non è ancora scaduta rientrano nella piena proprietà e disponibilità del Comune con possibilità di rimborso al concessionario di una quota percentuale eventualmente determinata con deliberazione di Giunta Comunale in proporzione alla tariffa pagata per il loculo al momento dell'acquisto e di quelle vigenti.

Se il cadavere da traslare è tumulato in loculo a concessione perpetua, detto loculo può essere riacquistato, con concessione cinquantennale, dagli eredi del concessionario o avente titolo, dietro versamento del 50% del prezzo del loculo vigente all'atto della concessione. Sono ammesse deroghe solo se formalizzate con ordinanza del Sindaco. Comportando le traslazioni e tumulazioni straordinarie, si rimanda per queste agli articoli corrispondenti per le procedure di legge relative.

Articolo 33 Rimborsi in caso di restituzione dei loculi oggetto di concessione a tempo determinato e non occupati

La Giunta Comunale con proprio atto potrà determinare le percentuali di restituzione delle tariffe di concessione versate nel caso in cui il contraente intenda rinunciare alla stessa prima dell'occupazione del loculo.

Il rimborso verrà effettuato a favore del concessionario della concessione cimiteriale.

Articolo 34 Traslazioni di ceneri e resti mortali

Nel caso in cui venga presentata richiesta di traslazione di ceneri e/o di resti mortali all'interno dello stesso cimitero o fra sepolture di diversi cimiteri del Comune di Gualtieri o in un cimitero fuori Comune di Gualtieri non sussistano limiti di tempo o di parentela.

Articolo 35 Cremazione

Il servizio della cremazione è incombenza istituzionale che potrà essere esercitato o direttamente dal comune o tramite concessione a terzi.

L'eventuale concessione, in tal caso, sarà disciplinata da apposita convenzione in cui saranno fissate le condizioni e le modalità relative.

Articolo 36 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere, è rilasciata dal Sindaco su richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni indicate nell'art. 79 del D.P.R. 285/90; la firma medica di cui in detto articolo viene convalidata dal Responsabile del Servizio Igiene Pubblica del Distretto dell'AUSL.

Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

Articolo 37 Divieto di inserzioni pubblicitarie sulle ornamentazioni funerarie

Sulle lapidi, copritomba ed altre ornamentazioni funerarie è vietata l'apposizione di inserzioni pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera o il servizio.

Articolo 38 Orario di apertura e chiusura dei cimiteri

I cimiteri sono aperti al pubblico negli orari resi pubblici mediante avvisi affissi presso tutti i cimiteri comunali. I visitatori sono tenuti a rispettare tali orari.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

Articolo 39 Disciplina dell'ingresso nei cimiteri

Nei cimiteri, di norma, si può entrare e circolare solo a piedi (sono vietate le biciclette, motocicli, veicoli non autorizzati).

E' vietato l'ingresso :

alle persone munite di cesti o grossi contenitori di qualunque tipo, se non previamente autorizzati dal personale incaricato ;

ai questuanti;

alle persone che manifestino atteggiamenti non consoni al rispetto del luogo;

ai cani o altri animali.

Nei cimiteri, in deroga alla disposizione di cui sopra, è consentito l'uso dell'automobile, ma soltanto ai portatori di handicap anche temporaneo , i quali peraltro dovranno essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dal comando di Polizia Municipale.

Articolo 40 Norme di comportamento all'interno dei cimiteri

Nei cimiteri sono vietati atti o comportamenti irriverenti o incompatibili con la destinazione

e le caratteristiche del luogo ed in specie :

parlare a voce alta, ridere, cantare;

gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori, oppure accumulare fango o neve sui tumuli;

calpestare aiuole, danneggiare alberi, sedere su tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri ;

disturbare in qualsiasi modo (ad esempio distribuendo indirizzi e volantini).

fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali o funerarie senza la preventiva autorizzazione degli uffici di Polizia Mortuaria ;

eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe, senza idonea autorizzazione;

turbare il libero svolgimento dei cortei, riti o commemorazioni d'uso ;

assistere alle operazioni cimiteriali di esumazione o di estumulazione da parte di estranei.

TITOLO III - IMPRESE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE

Articolo 41 Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe.

Per la collocazione di lapidi o copritomba, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno essere appositamente autorizzate.

Alle imprese stesse non è consentito seguire lavori nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche; nel qual caso i lavori potranno essere autorizzati dall'Ufficio di Polizia Mortuaria.

Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti) le imprese non potranno, all'interno dei Cimiteri, eseguire lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o alla posa di monumenti.

Essendo tassativamente vietato entrare nei cimiteri con furgoni od altri automezzi, le imprese dovranno dotarsi degli appositi carrelli a norma, secondo le vigenti disposizioni in materia antinfortunistica.

Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori, ascensori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune, destinati ad essere utilizzati esclusivamente dai dolenti. Tuttavia, in caso di effettiva necessità e comunque solo con apposita autorizzazione da parte degli Uffici di Polizia Mortuaria, le imprese potranno entrare con un veicolo nei Cimiteri.

E' fatto divieto alle imprese medesime autorizzate ad eseguire lavori per conto di privati, di svolgere attività di accaparramento di lavori o di servizi o comunque di agire in modo scorretto.

Articolo 42 Accesso di privati e fiorai nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe

Per i fiorai e per i privati che intendano eseguire per proprio conto i lavori di cui all'art. 41 valgono le stesse disposizioni riservate alle imprese con esclusione dell'autorizzazione.

Articolo 43 Esecuzione dei lavori - Responsabilità

I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori descritti nel 1° comma dell'articolo 41, nonché di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

TITOLO IV - CONCESSIONI

Articolo 44 Sepulture private

Per le sepulture private è concesso, ai soggetti di cui al sopra indicato art. 4 e nei limiti previsti dal piano cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal comune.

Le aree sono costituite unicamente da quelle già concesse alla data di esecutività del presente regolamento e possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati o enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepulture individuali (loculi, nicchie, ossario, nicchie cinerarie etc.)
- b) sepulture per famiglie e collettività (biloculi, file verticali di loculi ad uso famiglia o collettività, cappelle, cripte ecc.)

Tutte le concessioni di cui sopra sono subordinate al pagamento delle tariffe vigenti in materia. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può prevedere modalità e criteri di pagamento rateale delle concessioni.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, sul bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

I lavori di costruzione dovranno essere eseguiti previa richiesta di idoneo titolo abilitativo all'ufficio competente.

La costruzione di opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Comune.

E' vietato occupare spazi attigui. In ogni caso la Ditta o l'Impresa ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

I rifiuti derivanti da lavori edili (demolizioni-costruzioni-ecc.) sono da considerarsi rifiuti speciali e il loro smaltimento e trasporto nelle pubbliche discariche è a carico della ditta che esegue i lavori.

Per quant'altro non previsto dal presente articolo in materia di rifiuti, si fa rinvio alle specifiche disposizioni in materia.

Articolo 45 Modalità di concessione

Ai sensi dell'art. 92 del d.p.r. n. 285/90 le concessioni in uso delle aree e dei manufatti sono a tempo determinato e riguardano sia i cadaveri che i resti mortali e le ceneri. La durata delle concessioni è la seguente:

60 anni per le aree destinate alle sepulture per famiglie e collettività, per le file verticali di loculi ad uso famiglia o collettività;

40 anni per i loculi singoli per cadavere, per le cellette per resti mortali e per ceneri;

Il Comune può dare in concessione i loculi per le tumulazioni, nel numero massimo di due, solo in presenza del cadavere, mentre la concessione di nicchie ossarie e cinerarie è libera. La concessione del secondo loculo è autorizzata per gli ascendenti e discendenti del concessionario in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, fino al sesto grado e del

convivente, comunque di età superiore ad anni 60.

E' altresì ammessa la concessione di uno o due loculi, anche se non in presenza del cadavere, in favore di una persona di età superiore ai 65 anni e dell'eventuale coniuge, sempre in età superiore ai 65 anni.

In presenza di ampliamento di un cimitero si procede all'apertura, per la concessione, di tutti gli ordini di fila di un lato con disponibilità di concessione dei loculi in ordine successivo e contiguo; il successivo lato è reso disponibile per la concessione solo quando il precedente ordine di fila è esaurito; solo in presenza di due loculi disponibili per la concessione, che però non consentono di formare una coppia né in senso orizzontale né in senso verticale, l'Ufficio Comunale di Polizia Mortuaria è autorizzato all'apertura del successivo lato.

In presenza di ampliamento di un cimitero la Giunta Comunale può individuare file di loculi complete in ordine verticale da dare in concessione ad uso famiglia o collettività (5 loculi per ogni fila). In questo caso la concessione può essere effettuata a favore di soggetti con almeno due cadaveri tumulati in cimiteri del Comune di ascendenti e discendenti del concessionario in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, fino al secondo grado o del convivente e da traslare in tali file di loculi. La concessione di tale fila di loculi segue i medesimi criteri di gestione delle cappelle di famiglia o cripte. Le file di loculi verticali da dare in concessione saranno contornate a cura dell'Amministrazione Comunale con un bordo al fine di delimitarne la fila stessa. Il concessionario provvederà a corrispondere al Comune la tariffa relativa a tale tipo di operazione.

Alla scadenza della concessione l'Amministrazione Comunale può concedere il rinnovo della stessa dietro versamento dell'intero prezzo del loculo o dell'area vigente all'atto del rinnovo. Solo per i loculi dati in concessione perpetua viene permessa l'estumulazione del cadavere, con diritto da parte del concessionario o avente titolo al riacquisto del loculo, in concessione, dietro versamento del prezzo corrispondente al 50% del costo vigente all'atto del rinnovo. In entrambi i casi si procede al rilascio di un nuovo atto di concessione. I resti mortali dei cadaveri occupanti i loculi per i quali si è proceduto ad un nuovo atto di concessione, possono essere collocati negli stessi loculi o in nicchie ossario.

Allo scadere della concessione, qualora non ci siano eredi o aventi titolo dei concessionari, l'Amministrazione Comunale rientra in possesso dei loculi e farà riporre i resti mortali nell'ossario comune.

Alla scadenza della concessione se gli aventi titolo dei concessionari non si dimostrano interessati al rinnovo della concessione e qualora l'Amministrazione Comunale non conceda il rinnovo stesso, il loculo ritorna in proprietà dell'Amministrazione Comunale che nulla deve agli eredi o aventi titolo quale rimborso, I resti mortali della cadavere tumulata in questione, saranno depositati nell'ossario comune.

Hanno diritto di uso del loculo le persone esplicitamente menzionate nell'atto di concessione.

Nel caso in cui il concessionario, successivamente alla stipula del contratto per l'acquisizione in uso del loculo, esprima la volontà di farsi cremare, potrà restituire al Comune il loculo stesso al fine di stipulare un nuovo atto di concessione sul medesimo loculo in favore di un parente o affine entro il secondo grado. In tal caso le quote di rimborso previste dall'art. 33 del regolamento sono incrementate di 15 punti percentuali.

La titolarità della concessione non può essere trasferita a titolo oneroso a terzi.

La concessione non può essere accordata a persona od ente che miri a farne oggetto di lucro o di speculazione.

L'assegnazione avviene sulla base delle richieste effettuate e delle disponibilità e dietro il versamento dell'intera tariffa di concessione.

Per i cimiteri con limitati posti disponibili, la Giunta Comunale può stabilire che la concessione di loculi sia rilasciata solo in occasione di un funerale, mentre la concessione

di cellette per resti mortali e per ceneri può avvenire solo per collocarvi resti mortali o ceneri.

Articolo 46 Revoca

E' possibile per il Comune di ritornare nella disponibilità di qualsiasi spazio assegnato per sepoltura o area o manufatto dati in concessione, quando ciò sia necessario in applicazione delle previsioni del piano regolatore cimiteriale o per altra ragione di prevalente interesse pubblico.

Verificatosi questi casi l'assegnazione o concessione in essere sono revocate dal Comune e viene assegnato o concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito per il tempo residuo spettante secondo l'originaria assegnazione o concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di sepolture con complessiva pari capacità di accoglimento di cadaveri o resti mortali o ossa o ceneri nell'ambito dei cimiteri comunali. Le relative traslazioni sono compiute d'ufficio dall'Ente Gestore con spesa a carico del Comune. Trattamenti o servizi diversi eventualmente richiesti sono a carico del richiedente.

Dell'atto di revoca è data dal Comune formale comunicazione entro 90 giorni al concessionario. L'ente Gestore fissa le date per le traslazioni dei cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri e ne dà comunicazione al soggetto di cui sopra.

Nel caso in cui il concessionario od avente titolo risulti sconosciuto od irreperibile, si provvederà mediante pubblicazione all'Albo Comunale dell'atto di revoca per la durata di 90 giorni. Informazione di ciò va data anche mediante affissione per 90 giorni di idoneo avviso all'albo del Cimitero ove trovasi la sepoltura revocata, contenente anche l'indicazione delle date fissate per le traslazioni.

Eventuali variazioni nel programma di traslazione, od altro sono comunicate mediante le stesse forme di cui sopra, con riduzione a 45 giorni degli eventuali tempi previsti di pubblicazione od affissione.

Nel giorno indicato le traslazioni programmate avverranno anche in assenza del concessionario od aventi titolo.

La revoca non è assoggettata ad altre condizioni o vincoli, salvo quanto espresso nel presente articolo.

Articolo 47 Decorrenza delle concessioni

Le concessioni avranno decorrenza dalla data di redazione dell'atto.

Articolo 48 Provvedimento di concessione

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione dell'area o del manufatto concesso, le clausole e condizioni della medesima, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare, l'atto di concessione deve indicare :

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti cadavere realizzabili o utilizzabili;
- b) la durata;
- c) la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari;
- d) nome, cognome e dati dei defunti destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione;

e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Il rilascio di una concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

Più concessionari possono richiedere congiuntamente al Comune una concessione, indicando la divisione dei posti.

Articolo 49 Uso delle sepolture in cripte, cappelle di famiglia e file in verticale di loculi concessi ad uso famiglia o collettività

Il diritto di uso delle sepolture private in cripte, cappelle di famiglia e file in verticale di loculi concessi ad uso familiare è riservato al concessionario ed ai suoi familiari, secondo le designazioni effettuate dal titolare della concessione nell'atto di concessione stesso o in atto successivo.

Per familiari si intendono parenti ed affini fino al 6° grado.

In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

In base all'art. 93 del D.P.R. n. 285/90 è consentita anche la tumulazione di persone non parenti, ma legate alla famiglia da particolari vincoli di convivenza.

Così pure è consentita la tumulazione di cadaveri di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemerienze (ad es. erede testamentario) nei confronti del concessionario.

Articolo 50 Manutenzione delle sepolture

La manutenzione delle sepolture private e/o perpetue è compito dei concessionari.

Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per assicurare la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza al sepolcro.

Le spese relative sono a carico dei concessionari.

Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

Articolo 51 Decadenza

La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata dall'Amministrazione nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia occupata, entro 90 giorni dal decesso, dalla cremazione, o esumazione o estumulazione.

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione ;

c) in caso di violazione del divieto di cessione fra privati ;

d) quando non si sia agito in conformità a quanto previsto nell'art. 44 del presente regolamento in materia di concessione di aree;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria ;

f) quando vi sia grave inadempienza ad altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione è adottata degli artt. 7 e ss. della legge n. 241/90, previa comunicazione di avvio del procedimento avviata al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

Nel casi di irreperibilità la comunicazione verrà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale e presso il cimitero interessato per la durata di 30 giorni consecutivi.

Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso di inerzia degli aventi titolo, la traslazione dei cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario

comune, cinerario comune.

Articolo 52 Estinzione di concessione cimiteriale

Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, o, in caso di soppressione del cimitero, salvo in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del d.p.r. n. 285/90.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Alla scadenza della concessione l'Amministrazione Comunale può concedere il rinnovo della concessione stessa dietro versamento dell'intero prezzo del loculo vigente all'atto del rinnovo. In questo caso si procede al rilascio di un nuovo atto di concessione. Il rinnovo deve essere richiesto non oltre 90 giorni dopo la data di scadenza, da cui comunque decorre.

TITOLO V IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 53

Funzioni – Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei familiari, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto presso gli uffici del Comune;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme da e in altri comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

I feretri in vendita e in uso dovranno evidenziare la rispondenza al tipo di utilizzo cui vengono destinati, mediante attestazione che ne comprovi la conformità alle vigenti disposizioni di legge (certificazione, apposizione di idoneo timbro o altri elementi similari attestanti la conformità ai dettami del D.P.R. 285/90).

3. Le imprese che esercitano anche le funzioni di trasporto funebre devono disporre di mezzi idonei nonché di rimesse di auto funebri rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 285/90 e dalla normativa regionale.

Tali imprese devono esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, documentazione inerente le procedure utilizzate per il decoroso espletamento del servizio (manuale operativo) e le caratteristiche organizzative e di dotazione minima di personale e di mezzi.

Art. 54

Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri (bare), accessori ed altri oggetti di arte funeraria nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 55 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

L'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di cadaveri o resti di "cittadini benemeriti".

Articolo 56 Pagamento delle operazioni cimiteriali

Esclusi i casi in cui la legge o il presente regolamento prevedano la gratuità del servizio, le operazioni cimiteriali richieste dagli interessati sono eseguite dall'Amministrazione comunale, previo pagamento delle tariffe vigenti in materia.

Chi domanda un servizio di competenza della Polizia Mortuaria (trasporto, inumazione, estumulazione ecc.) s'intende agisca a nome e per conto di tutti i cointeressati e con il loro previo consenso.

Articolo 57 Sepolture Private a tumulazione pregresse – Mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, e comunque per tutte le concessioni per le quali non risulti essere stato sviluppato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione. Lo stesso diritto viene a considerarsi di durata pari ad anni 99, o alla minore durata vigente alla data della prima sepoltura. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato. La Giunta Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

Articolo 58 Sanzioni

La violazione delle norme contenute nel presente regolamento, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 26, 39 e 40, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non inferiore a Euro 129,11 né superiore a Euro 774,69 ai sensi della Legge n. 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.

La violazione di quanto prescritto dagli articoli 26, 39 e 40, invece, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non inferiore a Euro 25,82 né superiore a Euro 154,94.

Per una violazione del presente regolamento commessa dalle imprese o dai loro incaricati, oltre alle sanzioni previste nel precedente comma, la direzione degli uffici di Polizia Mortuaria, previo contraddittorio con l'impresa interessata, potrà sospendere l'autorizzazione all'ingresso nei cimiteri, per un periodo di tempo variabile da 5 giorni a due mesi, secondo la gravità della violazione.

Articolo 59 Cautele

Chi domanda un qualsiasi servizio (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, etc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, etc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, etc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 60 Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e le altre norme in vigore in tema di Polizia Mortuaria.

Articolo 61 Abrogazioni di norme

Sono abrogate le norme di polizia mortuaria contenute nel precedente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria.

E' da intendersi abrogato ogni altro atto emanato dall'Amministrazione Comunale che sia in contrasto con il presente Regolamento.